

DCR/232/PC/2024 dd 20/03/2024

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Aggiornamento della modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata, al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

DECRETO DELL' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. Di adottare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122, i documenti allegati sub A), e B), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti l'aggiornamento delle modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti da soggetti privati e conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023:
 - allegato A recante *“Modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023. Revisione n. 1 del 20 marzo 2024”*;
 - allegato B recante *“Modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 Revisione n. 1 del 20 marzo 2024”*;
2. Di stabilire che, in attuazione alle disposizioni di cui ai punti 6 e 9 della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122, il termine di giorni 90 dalla data del decreto 16 gennaio 2024, n. 8/PC/2024, assegnato alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio per l'adozione dei provvedimenti di concessione e previsto dall'art. 6 degli Allegati sub A) e B) del decreto 16 gennaio 2024, n. 8/PC/2024, viene modificato in giorni 180 dalla data del medesimo decreto.
3. Di stabilire che, in attuazione alle disposizioni di cui ai punti 6 e 9 della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122, il termine di giorni 30 dalla data di presentazione dell'istanza, assegnato alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio per l'adozione dei provvedimenti di approvazione della richiesta di anticipazione e previsto dall'art. 7 dell'Allegato sub B) del decreto 16 gennaio 2024, n. 8/PC/2024, viene modificato in giorni 90 dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
4. Di stabilire che, in attuazione alle disposizioni di cui ai punti 6 e 9 della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122, il termine di un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, assegnato ai beneficiari delle

concessioni per presentare la rendicontazione e previsto dall'art. 8, comma 1 dell'Allegato sub B) del decreto 16 gennaio 2024, n. 8/PC/2024 viene modificato in due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione.

5. Di stabilire che, in attuazione alle disposizioni di cui ai punti 6 e 9 della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122, il termine di giorni 90 dalla data di presentazione dell'istanza, assegnato alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio per l'adozione dei provvedimenti di approvazione della rendicontazione e previsto dall'art. 8, comma 5 dell'Allegato sub A) e comma 11 dell'Allegato sub B) del decreto 16 gennaio 2024, n. 8/PC/2024 viene modificato in giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

6. Di stabilire che, in attuazione alle disposizioni di cui ai punti 6 e 9 della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122, il termine di giorni 90 dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, assegnato alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio per l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca o rideterminazione e previsto dall'art. 10 degli Allegati sub A) e B) del decreto 16 gennaio 2024, n. 8/PC/2024 viene modificato in giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

7. Di dare atto che, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 9 della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122, gli allegati parte integrante del presente provvedimento presentano ulteriori modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quelli approvati con la medesima deliberazione e l'inserimento dell'articolo 8-bis per le motivazioni sotto riportate.

8. Di confermare che la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio trasmette tempestivamente alla Protezione Civile della Regione gli atti di autorizzazione del pagamento delle anticipazioni e rendicontazioni e i dati informatici individuati con provvedimento del Direttore centrale della Protezione civile.

9. Di confermare che, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 13 degli allegati A) e B) della deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122, la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio effettuerà i controlli entro tre anni dalla data del presente provvedimento.

10. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diffuso attraverso il sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it).

Atti presupposti

Decreto 13 luglio 2023, n. 622/PC/2023 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 13 luglio 2023 per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 7/2023 del 12 luglio 2023 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreto 25 luglio 2023, n. 667/PC/2023, ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 25 agosto 2023 n.1323, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le

motivazioni illustrate, a decorrere dal 24 luglio 2023 per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 11/2023 del 23 luglio 2023 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, approvata dal Consiglio regionale il 28 luglio 2023, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", con la quale sono stati stanziati sul capitolo 4150 della spesa euro 50.000.000,00, quali finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile per far fronte all'emergenza causata dai recenti eventi meteorologici avversi che hanno investito il territorio regionale.

Deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1227, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di risorse per un importo pari ad euro 5.000.000,00 dal Fondo di riserva per spese impreviste del bilancio regionale (capitolo S/9681) al Fondo regionale per la protezione civile – parte corrente (capitolo S/4161) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al fine di poter continuare a garantire tutte le misure indispensabili a fronteggiare l'emergenza in atto.

Decreto del 2 agosto 2023, n. 684/PC/2023 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, presso la Protezione Civile della Regione, il Comitato regionale per le emergenze, previsto dagli articoli 13 e 15 della L.R. 64/1986, al fine di rendere edotti gli Enti e le Autorità competenti ciascuno per le proprie funzioni, sulla situazione di emergenza in corso e conseguentemente valutare e coordinare gli interventi e le misure da adottare per il superamento del contesto di criticità in essere.

Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n.1266, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative per l'approvazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR 64/1986, dando atto che la definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sarebbero stati definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute ai Comuni e della spesa ammissibile comunicata dalle Amministrazioni comunali e delle risorse regionali e statali disponibili.

Decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, con il quale è stato aggiornato l'ultimo elenco dei Comuni colpiti dall'emergenza occorsa sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023 precedentemente individuati con decreto 1 agosto 2023, n. 728/PC/2023.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 08-09-2023) con cui è stato dichiarato lo stato emergenziale per 12 mesi sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1, lettera c) e dell'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 1/2018, e sono stati stanziati € 7.750.000,00 a copertura dei primi interventi urgenti di soccorso alla popolazione e di ripristino su beni pubblici (art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 1/2018.

Deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450 con cui sono state approvate, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, le modalità di presentazione delle istanze da compilare on line di ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e di richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive: per i veicoli di proprietà privata; per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili; per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, anche con specifico riferimento alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca.

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 (di seguito "Ordinanza n. 1023/2023" oppure "OCDPC n. 1023/2023") "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023), con la quale, in particolare:

- ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 1023/2023, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario delegato per gli eventi calamitosi in argomento;

- ai sensi dell'art. 4 comma 6 dell'Ordinanza n. 1023/2023, la modulistica allegata, predisposta per valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e della attività economiche e produttive (art. 25, comma 2, lettera c) d.lgs. 1/2018) direttamente interessate dagli eventi calamitosi, può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018.

Decreto 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile "L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Adozione delle modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive" con il quale, in particolare, è stato stabilito:

1. di adottare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n.1450, i documenti allegati sub A), B), C) e D), facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento, contenenti le modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive:

- allegato A recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per i veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
- allegato B recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
- allegato C recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata

- ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023;
- allegato D recante “Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all’immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”.
2. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 7 della deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450, gli allegati parte integrante del provvedimento presentano delle modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quelli approvati con la medesima deliberazione.
 3. di dare atto che la definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l’intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute, delle risorse regionali e statali disponibili e della spesa ammissibile comunicata dalle Direzioni centrali Infrastrutture e territorio, Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche.
 4. di individuare, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 della L.R.64/1986, quali enti attuatori dei procedimenti contributivi per il ristoro dei danni conseguenti agli eccezionali eventi meteo occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023, con le modalità attuative, parte integrante del presente provvedimento, rispettivamente:
 - la Direzione centrale Infrastrutture e territorio per i danni ai veicoli (Allegato A) e al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili dei privati (Allegato B);
 - la Direzione centrale Attività produttive e turismo per i danni alle imprese (Allegato C);
 - la Direzione risorse agroalimentari, forestali ed ittiche per i danni alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D).
 5. di dare atto che l’Ente attuatore provvederà alla nomina del responsabile del procedimento che adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari.
 6. di dare atto che la Protezione Civile della Regione provvederà all’adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell’ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all’art. 33 della L.R. 64/1986.
 7. di attivare, in collaborazione con gli Enti Attuatori individuati ai sensi dell’art. 32 septies della LR 64/1986, un supporto telefonico e in loco, presso i Comuni, attraverso volontari di protezione civile, associazioni e professionisti.
 8. di stabilire che le istanze di contributo debbano essere inserite on line attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE”:
 - a partire dalle ore 10.00 del 19 settembre 2023 ed entro le ore 16.00 del 19 ottobre 2023 per i danni relativi ai privati su veicoli (allegato A) e sul patrimonio edilizio abitativo ed i beni mobili (allegato B);
 - a partire dalle ore 10.00 del 26 settembre 2023 ed entro le ore 16.00 del 26 ottobre 2023 per i danni a fabbricati di proprietà di attività economiche e produttive del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D) e quella per i danni ai fabbricati di proprietà delle altre attività economiche e produttive (allegato C).
 9. di stabilire che gli enti attuatori trasmetteranno entro il 10 novembre 2023 alla Protezione Civile della Regione i dati della ricognizione desunti dalle istanze pervenute da privati e imprese mediante l’adozione di un provvedimento di approvazione delle domande ammissibili.

10. di stabilire che gli enti attuatori adotteranno i decreti di concessione a favore dei beneficiari entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al punto 3, salvo sospensione dei termini di procedimento per richiesta di integrazioni.

Decreto 18 ottobre 2023, n. 952/PC/2023, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile ha:

- adottato il documento allegato B bis recante "Modalità di presentazione, con delega o procura a soggetto terzo, della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
- prorogato i termini per la presentazione delle istanze di contributo attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" fino alle ore 16.00 del 31 ottobre per tutte le linee contributive.

Decreto 30 ottobre 2023, n. 987/PC/2023, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile ha prorogato i termini per la presentazione delle istanze di contributo attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" fino alle ore 16.00 del 10 novembre per i danni a fabbricati di proprietà di attività economiche e produttive del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D decreto 839/PC/2023) e ai fabbricati di proprietà delle altre attività economiche e produttive (allegato C decreto 839/PC/2023).

Deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122 con la quale, in particolare:

- sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, i documenti allegati sub A) e B), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori ai soggetti privati per danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023:

- allegato A recante "Modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
- allegato B recante "Modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023".

- si è atto che con decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile sono adottate le modalità attuative di cui all'articolo 1, come previsto dall'articolo 32 septies della L.R. 64/1986;

- si è dato atto che la dotazione finanziaria necessaria a dare copertura ai provvedimenti di concessione con le modalità dell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è pari a 5.250.000,00 euro;

- si è dato atto che la dotazione finanziaria necessaria a dare copertura ai provvedimenti di concessione con le modalità dell'Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è pari a 96.500.000,00 euro,

- si è dato atto che per le finalità di cui ai punti 3 e 4, la spesa complessiva pari a 101.750.000,00 euro è posta a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986.

- è stato autorizzato l'Assessore regionale delegato alla protezione civile ad individuare, con il decreto di cui all'art. 32 septies, LR n. 64/1986, nuovi termini di concessione e rendicontazione, ove ritenuto necessario.

- si è dato atto che la Direzione centrale Infrastrutture e territorio, in qualità di ente attuatore, provvede alla nomina del responsabile del procedimento che adotta i decreti di concessione a favore dei beneficiari e gli eventuali schemi o modelli fac-simile necessari alle fasi di erogazione e rendicontazione.

- si è dato atto che la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986.

- è stato autorizzato l'Assessore regionale delegato alla protezione civile ad apportare, con il decreto di cui all'art. 32 septies, LR n. 64/1986, eventuali rettifiche, integrazioni ed adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti le allegate modalità attuative.

Decreto 16 gennaio 2024, n. 8/PC/2024, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile ha adottato, apportando modifiche non sostanziali, le modalità attuative approvate dalla Giunta, con delibera del 29 dicembre u.s., ha prenotato le risorse sul Fondo regionale della Protezione civile per un importo complessivo pari a 101.750.000,00 euro e ha stabilito per la Direzione centrale Infrastrutture e trasporti i seguenti termini:

- adozione dei provvedimenti di concessione entro 90 giorni dalla data del decreto n. 8 del 16 gennaio 2024;

- adozione dei provvedimenti di approvazione dell'istanza di anticipazione entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (non prevista per i danni ai veicoli dei privati);

- adozione dei provvedimenti di approvazione della rendicontazione entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;

- effettuazione dei controlli (a campione) entro tre anni dalla data del decreto n. 8 del 16 gennaio 2024;

Decreto del Direttore centrale delle Infrastrutture e Trasporti n. 4609/GRFVG del 7 febbraio 2024 "L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Ristori per il patrimonio edilizio abitativo danneggiato dagli eventi metereologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023: provvedimento di concessione dei ristori agli aventi diritto e conseguente impegno – CUP D24F24000130009", con cui sono state concesse risorse regionali a n. 10776 beneficiari, a titolo di rimborso parziale delle riparazioni dei danni ai fabbricati residenziali, per un importo complessivo di € 74.514.637,64.

Decreto del Direttore centrale delle Infrastrutture e Trasporti n. 11511/GRFVG del 13 marzo 2024 "L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Ristori per il patrimonio edilizio abitativo danneggiato dagli eventi metereologici verificatisi dal 13

luglio 2023 al 6 agosto 2023: provvedimento di ammissibilità ed esclusione delle istanze di erogazione in via anticipata”.

D.P.Reg. 20 aprile 2023, n. 086/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

Ai sensi del punto 7 della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122, la Direzione centrale Infrastrutture e territorio, in qualità di ente attuatore, provvede alla nomina del responsabile del procedimento che adotta i decreti di concessione a favore dei beneficiari e gli eventuali schemi o modelli fac-simile necessari alle fasi di erogazione e rendicontazione.

Si ritiene necessario aggiornare le modalità attuative, come proposto in data 7 marzo 2024 (comunicazione agli atti con prot. n. 6638/2024) dalla Direzione centrale Infrastrutture e territorio, introducendo l'articolo 8-bis, poiché in sede istruttoria è emersa la difficoltà dei cittadini di poter disporre dell'attestazione degli indennizzi assicurativi riconosciuti suddivisi per voci di spesa, come richiesto dall'art. 8 degli Allegati sub A) e B) del decreto 16 gennaio 2024, n. 8/PC/2024.

Si ritiene necessario, come proposto dalla Direzione centrale Infrastrutture e territorio, modificare i termini di tutti i procedimenti, pur mantenendo l'obiettivo iniziale di massima celerità; le istanze complessivamente pervenute per danni a fabbricati sono state n. 16.379 e, escludendo archiviazioni e rinunce, dopo l'adozione del primo provvedimento di concessione (n. 4609/GRFVG del 7 febbraio 2024) che ha interessato n. 10776 beneficiari, vi sono oltre 4.000 domande che necessitano di un esame puntuale prima di poter essere inserite nei prossimi provvedimenti di concessione, archiviazione o rigetto. Inoltre è necessario procedere parallelamente con l'adozione dei provvedimenti di concessione per i danni ai veicoli e l'istruttoria delle istanze di anticipazione e di rendicontazione.

Si ritiene necessario procedere con le seguenti ulteriori modifiche proposte dalla Direzione centrale Infrastrutture e territorio, ritenute funzionali a chiarire aspetti di dettaglio delle modalità attuative:

- nell'Allegato sub B), articolo 2, per i condomini, è stato specificato che è necessaria la presenza di un'unità abitativa a prescindere dal fatto che ci sia un'abitazione principale;
- nell'Allegato sub A), integrazione dell'articolo 5 per disciplinare meglio l'assenza di ristoro regionale in caso di vendita a parenti dei veicoli danneggiati.

Riferimenti normativi

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
 - 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

- 32 septies della stessa L.R. 64/1986, è autorizzata a concedere contributi anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3 e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti ad evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del citato articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale e che, a tal fine, il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i Comuni colpiti dall'evento calamitoso;

- 33, relativo al Fondo regionale per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

3. Legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

5. Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15, art. 5 comma 9 di aggiornamento dell'art. 32 septies della L.R. 64/1986, comma 1 bis, in vigore dal 1 gennaio 2024.

L' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -

ALLEGATO A

Modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023. Revisione n. 1 del 20 marzo 2024.

Art. 1	Finalità e risorse.....	2
Art. 2	Nesso di causalità e soggetti beneficiari.....	2
Art. 3	Veicoli ristorabili	2
Art. 4	Domande ammissibili.....	2
Art. 5	Spesa ammissibile, intensità e limiti del ristoro	3
Art. 6	Concessione del ristoro.....	4
Art. 7	Anticipazione del ristoro	4
Art. 8	Rendicontazione.....	4
Art. 9	Presentazione della rendicontazione.....	6
Art. 10	Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione.....	7
Art. 11	Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente	7
Art. 12	Richieste in sede di istruttoria	7
Art. 13	Controlli e obblighi del beneficiario	8
Art. 14	Responsabile del procedimento.....	8
Art. 15	Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 16	Pubblicazione, informazioni e contatti.....	8

Art. 1 Finalità e risorse

1. Il presente documento definisce e integra, a seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 1450 del 15 settembre 2023, allegato A e del decreto 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023, dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, le spese ammissibili, i limiti per il ristoro regionale e le modalità e criteri di concessione, erogazione e liquidazione del ristoro per danni ai veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
2. L'Ente attuatore individuato per la gestione del procedimento contributivo è la Direzione centrale infrastrutture e territorio.
3. La dotazione finanziaria destinata al ristoro dei danni di che trattasi è pari a € 5.250.000,00.

Art. 2 Nesso di causalità e soggetti beneficiari

1. Condizione necessaria per beneficiare dei ristori è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e la presentazione della domanda con le modalità ed entro i termini di cui alla delibera e al decreto sopra richiamati.
2. Possono beneficiare dei ristori esclusivamente le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di veicoli, come in seguito definiti, danneggiati in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 che, al momento dell'evento, erano residenti in Regione Friuli Venezia Giulia e che si trovavano con il proprio veicolo in uno dei comuni individuati, da ultimo, dal Decreto 736 del 22/08/2023 a firma dell'Assessore delegato alla protezione Civile.
3. Non sono ammesse a ristoro più domande di ristoro per lo stesso veicolo. In caso di più domande presentate per lo stesso veicolo, sarà ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico e le precedenti saranno oggetto di archiviazione.
4. Non sono ammesse domande per danni a veicoli presentate su altre linee contributive.
5. I ristori sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% della spesa ritenuta ammissibile ovvero della spesa sostenuta e rendicontata, qualora inferiore.

Art. 3 Veicoli ristorabili

1. Sono ristorabili esclusivamente le seguenti tipologie di VEICOLI:
 - a) AUTOVEICOLI:
 - le "autovetture", ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. a) CdS: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
 - b) MOTOVEICOLI:
 - "ciclomotori", ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a) e b) CdS: veicoli a motore a due o tre ruote aventi motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica, e capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.
 - "motoveicoli", ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) CdS: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente.

Art. 4 Domande ammissibili

1. Sono ammissibili a ristoro:
 - a) le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 per i veicoli come definiti all'articolo 3 dichiarati RIPARABILI, per i quali il richiedente abbia valorizzato, nella sezione 5 "Quantificazione della spesa

(indicare importi comprensivi di IVA)", almeno UNA delle voci, sia riferite a "Spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023", sia riferite a "Spese da sostenere":

- 1) Cristalli
- 2) Fanali
- 3) Specchietti retrovisori

I ristori non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei ristori stessi.

- b) le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 per i veicoli come definiti all'articolo 3 la cui riparazione sia stata dichiarata non economicamente conveniente.

Art. 5 Spesa ammissibile, intensità e limiti del ristoro

1. La spesa ammissibile, l'intensità e i limiti del ristoro sono così determinati:

A) VEICOLI DICHIARATI RIPARABILI IN SEDE DI DOMANDA:

1. Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e nel limite delle risorse disponibili, sono ristorabili le seguenti voci di spesa, purché dichiarate in sede di domanda nella sezione 5 "Quantificazione della spesa (indicare importi comprensivi di IVA)", spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023 e/o spese da sostenere:

- a) Cristalli
- b) Fanali
- c) Specchietti retrovisori
- d) Supporto all'inserimento dell'istanza da parte dei professionisti – entro il limite di € 25,00.

2. La spesa ammissibile è determinata dalla somma delle voci di spesa di cui al punto 1.
3. Nessun ristoro viene riconosciuto per spese, dichiarate in sede di domanda e riferite alle voci di spesa di cui al punto 1, il cui importo complessivo sia inferiore a € 100,00.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata spesa ammissibile.
5. Il ristoro concedibile è determinato nella misura del 50% della spesa indicata nella sezione 5 della domanda presentata, per le voci di spesa di cui al punto 1, ad eccezione della voce di cui alla lett. d) che viene ristorata al 100% entro il limite di € 25,00. Il ristoro è comunque determinato fino ad un massimo di € 1.500,00.

B) VEICOLI LA CUI RIPARAZIONE È STATA DICHIARATA IN SEDE DI DOMANDA NON ECONOMICAMENTE CONVENIENTE:

1. Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e nel limite delle risorse disponibili, è ristorabile il valore di stima ufficiale del veicolo così come quantificato, in sede di domanda, nella sezione 5 "Quantificazione della spesa (indicare importi comprensivi di IVA)" nonché la spesa dichiarata nella medesima sezione per il supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti, entro il limite di € 25,00.
2. La spesa ammissibile è determinata dalla somma delle voci di spesa di cui al punto 1.
3. Nessun ristoro viene riconosciuto per spese, dichiarate, in sede di domanda e riferite alla spesa di cui al punto 1, il cui importo complessivo sia inferiore a € 100,00.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata spesa ammissibile.
5. Il ristoro concedibile è determinato nella misura del 50% del predetto valore di stima del veicolo cui si aggiunge l'importo dichiarato per il supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti entro il limite di € 25,00. La stima del veicolo sarà definitivamente accertata, comunque entro il limite di cui al punto 1, in sede di rendiconto, come stabilito all'articolo 8 comma 1 lettera B) punto 4, al netto della vendita del veicolo o con l'aggiunta delle spese di rottamazione dello stesso. Il ristoro è comunque determinato fino ad un massimo di € 3.000,00.

2. Nessun ristoro viene altresì riconosciuto qualora gli interventi di riparazione o la vendita dei veicoli danneggiati siano effettuati:

- da o a favore di soggetti (ditte individuali, professionisti, persone fisiche) con i quali il richiedente abbia una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado;
 - da o a favore di società rispetto alle quali il richiedente abbia ruolo di socio o amministratore;
 - da o a favore di società i cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente.
3. Sono escluse dal ristoro spese diverse rispetto a quelle individuate alle lettere A e B del presente articolo.
 4. In sede di concessione non si tiene conto dei dati comunicati in sede di domanda con riferimento agli indennizzi assicurativi presunti o già liquidati.

Art. 6 Concessione del ristoro

1. I provvedimenti di concessione dei ristori sono adottati dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, entro 180 giorni dalla data di approvazione delle presenti modalità attuative, in funzione dell'attuazione della necessaria istruttoria sulle domande presentate, anche con modalità automatizzate. Progressivamente, per le domande per le quali si rende necessario attivare il soccorso istruttorio o la verifica d'ufficio, si adatteranno i successivi provvedimenti di concessione solo a seguito di positiva conclusione della verifica di ammissibilità.
2. I provvedimenti di concessione saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione e la pubblicazione tiene luogo della comunicazione al singolo beneficiario. Gli adempimenti di registrazione degli impegni sul fondo fuori bilancio sono a cura della Protezione civile della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'ufficio regionale istruttore comunica agli istanti ogni motivo ostativo al riconoscimento del ristoro sulla base di quanto previsto dalle presenti modalità attuative.
4. Tutte le comunicazioni ai beneficiari, vista la numerosità delle domande pervenute e da istruire, potranno avvenire anche tramite procedure automatizzate all'indirizzo mail indicato in domanda, comprese quelle di revoca, rideterminazione e decadenza dal diritto al ristoro.
5. La pubblicazione sulla pagina internet dedicata di tutti i provvedimenti, compresa concessione, decadenza dal diritto al ristoro, revoca e rideterminazione, tiene luogo della comunicazione al singolo beneficiario.

Art. 7 Anticipazione del ristoro

1. Non è ammessa l'erogazione in via anticipata del ristoro. L'erogazione potrà avvenire solo previa rendicontazione ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 8 Rendicontazione

1. La rendicontazione per i veicoli riparabili e per quelli la cui riparazione è stata dichiarata non economicamente conveniente è stabilita con le seguenti modalità:
A) VEICOLI DICHIARATI RIPARABILI IN SEDE DI DOMANDA:
 1. Il beneficiario, per ciascuna domanda, presenta, entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, la rendicontazione degli interventi di riparazione e delle relative spese, attraverso il sistema on line dedicato.
 2. Dovrà essere conservata a cura del beneficiario la seguente documentazione:
 - a) documentazione di spesa (scontrini fiscali parlanti e/o ricevute e/o fatture) unitamente ai dati dei mezzi di pagamento (quietanza del creditore, bonifici, scontrini, scontrini parlanti, o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità), ivi inclusa l'eventuale documentazione giustificativa relativa alla spesa sostenuta per il supporto all'inserimento della domanda;

- b) eventuale attestazione a cura dell'assicurazione del riconoscimento e liquidazione dell'indennizzo assicurativo relativo alle sole voci di spesa ammissibili.
- 3. La documentazione giustificativa dovrà essere intestata al proprietario/comproprietario del veicolo ristorato ed essere riconducibile, per descrizione, agli interventi finanziati (voci di spesa di cui al punto 1, lett. A dell'articolo 5). Nel caso in cui il veicolo sia stato venduto, la documentazione giustificativa dovrà essere intestata al beneficiario del ristoro ovvero ad altro soggetto comproprietario del veicolo al momento della presentazione dell'istanza.
- 4. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 10/2023 la documentazione di cui al punto 3 può essere intestata e presentata anche dagli eredi.
- 5. In sede istruttoria, sulla base del rendiconto presentato, l'ufficio accerta definitivamente la quantificazione del ristoro nel seguente modo:
 - a) 50% delle spese sostenute relative alle voci ammissibili di cui alle lett. a), b) e c) del punto 1, lett. A comma 1 dell'articolo 5;
 - b) 100% delle spese sostenute di cui alla lett. d) del punto 1, lett. A comma 1 dell'articolo 5 entro il limite di € 25,00.
- 6. Qualora la somma delle voci di cui alle lett. a) e b) del punto 5 risultasse inferiore a € 100,00 il ristoro viene revocato; qualora la somma delle voci di cui agli stessi punti risultasse inferiore al ristoro concesso, ma non inferiore a € 100,00, lo stesso viene rideterminato secondo gli stessi parametri di cui alle lett. a) e b) del punto 5; diversamente il ristoro è confermato nella misura dell'importo già concesso, fermo restando quanto previsto dal punto 7.
- 7. Qualora l'importo del ristoro di cui al punto 5, sommato all'indennizzo assicurativo ricevuto per le voci di spesa ammissibili di cui al comma 1, lett. A dell'articolo 5, ecceda la spesa sostenuta ovvero la spesa ammissibile, se inferiore, il ristoro viene rideterminato fino alla concorrenza del 100% di tale spesa.

B) VEICOLI LA CUI RIPARAZIONE È STATA DICHIARATA IN SEDE DI DOMANDA NON ECONOMICAMENTE CONVENIENTE:

- 1. Il beneficiario, per ciascuna domanda, presenta, entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, attraverso il sistema on line dedicato, la rendicontazione del ristoro concesso.
- 2. Dovrà essere conservata a cura del beneficiario la seguente documentazione:
 - a) in caso di rottamazione, documentazione della spesa per la rottamazione oltre alla quotazione del veicolo rottamato secondo Eurotax o equivalente documentazione attestante la quotazione;
 - b) in caso di vendita alla concessionaria o altro acquirente, documentazione di trasferimento della proprietà e dichiarazione dell'importo riconosciuto per l'auto venduta;
 - c) eventuale documentazione giustificativa relativa alla spesa sostenuta per il supporto all'inserimento della domanda;
 - d) attestazione a cura dell'assicurazione del riconoscimento e liquidazione dell'indennizzo assicurativo.
- 3. La documentazione dovrà essere intestata al beneficiario del ristoro ovvero ad altro soggetto comproprietario del veicolo al momento della presentazione dell'istanza.
- 4. In sede istruttoria, sulla base del rendiconto presentato, l'ufficio accerta la quantificazione del ristoro nel seguente modo:
 - a) 50% del valore di stima del veicolo al netto della cifra ricevuta a fronte della vendita oppure 50% del valore di stima del veicolo sommato alle spese di rottamazione dello stesso;
 - b) 100% delle spese sostenute di cui al punto 2, lett. B, comma 1 dell'articolo 5 entro il limite di € 25,00.
- 5. Qualora la somma delle voci di cui alle lett. a) e b) del punto 4 risultasse inferiore a € 100,00 il ristoro viene revocato; qualora la somma delle voci di cui alle stesse lettere risultasse inferiore al ristoro concesso, ma non inferiore a € 100,00, lo stesso viene rideterminato secondo gli stessi parametri di

cui alle lett. a) e b) del punto 4; diversamente il ristoro è confermato nella misura dell'importo già concesso, fermo restando quanto previsto dal punto 6.

6. Qualora l'importo del ristoro, sommato all'indennizzo assicurativo ricevuto per il veicolo danneggiato, ecceda la somma delle voci di cui alle lett. a) e b) del punto 4 ovvero la spesa ammissibile di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b), se inferiore, il ristoro viene rideterminato fino alla concorrenza del 100% di tale importo.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 viene presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (su modulo reso disponibile) e non vengono richiesti allegati.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'ufficio istruttore ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del ristoro.
4. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dal diritto al ristoro.
5. L'atto di approvazione della rendicontazione e di determinazione del ristoro liquidabile è adottato dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio entro 180 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento, e trasmesso alla Protezione civile della Regione per la liquidazione, la registrazione contabile e l'erogazione a valere sulle risorse del fondo fuori bilancio.

Art. 8-bis Rendicontazione in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera A), punto 2, lettera b)

1. Qualora l'assicurazione non sia disponibile al rilascio della documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera A), punto 2, lettera b), il beneficiario presenta l'attestazione a cura dell'assicurazione o altro documento probatorio equivalente del riconoscimento e liquidazione dell'intero indennizzo assicurativo ricevuto.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'importo dell'indennizzo assicurativo relativo alle sole voci di spesa ammissibili è determinato d'ufficio in proporzione, considerando il rapporto tra l'importo riconosciuto quale spesa ammissibile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera A), punto 1, lett. a), b) e c) e l'importo complessivo dichiarato in sede di domanda nella sezione 5 "Quantificazione della spesa (indicare importi comprensivi di IVA)", spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023 e/o spese da sostenere, con esclusione degli importi dichiarati alla voce "Supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti".

Art. 9 Presentazione della rendicontazione

1. Il modulo di presentazione della rendicontazione è compilato e presentato alla Direzione Infrastrutture e Territorio esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato e secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale.
2. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 presentano la rendicontazione del ristoro esclusivamente "on line", a pena di inammissibilità, attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spido>).
3. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento di eventuali allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.

4. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in rendiconto, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.
5. Le rendicontazioni per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
6. Non saranno accettati né esaminati rendiconti pervenuti con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente allegato.
7. L'inoltro della rendicontazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.

Art. 10 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione

1. Il provvedimento di concessione del ristoro è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al ristoro per inadempimento o rinuncia del beneficiario.
3. Il ristoro è rideterminato in tutti i casi previsti dal presente Allegato compreso quello in cui la predetta rideterminazione sia conseguente all'eventuale indennizzo assicurativo riconosciuto successivamente alla rendicontazione.
4. Nei casi di cui ai precedenti punti è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione totale o parziale delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
5. I provvedimenti di annullamento, revoca o rideterminazione sono adottati entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 11 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente

1. Eventuali indennizzi o contributi, riferiti alle spese ammissibili, percepiti successivamente alla rendicontazione del ristoro dovranno essere comunicati senza ritardo agli uffici istruttori della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, inviando la relativa documentazione alla pec territorio@certregione.fvg.it, ai fini della rideterminazione del ristoro ai sensi dell'articolo 8 e del conseguente recupero per la parte eccedente, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 12 Richieste in sede di istruttoria

1. La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni qualora si rendessero necessari, unicamente all'indirizzo mail o pec indicato dal beneficiario in sede di domanda, anche con modalità automatizzate, fissando i termini per la risposta.
2. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto al ristoro.

Art. 13 Controlli e obblighi del beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Regione si riserva di effettuare controlli su almeno il 5% delle rendicontazioni con richiesta di caricamento a portale dei documenti già dichiarati in sede di rendiconto, entro il termine fissato pena la revoca del ristoro.
2. Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. Il beneficiario del ristoro regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione indicata all'articolo 8 per un periodo non inferiore a tre anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione ed erogazione dell'incentivo.
4. Nel caso in cui venisse accertata l'irregolarità o venisse accertata la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda o documentato in sede di controllo, la Regione dichiarerà la decadenza dal diritto al ristoro con obbligo di restituzione della somma erogata nonché degli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della L.R. 7/2000, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'incentivo stesso.
5. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, la Regione comunicherà al beneficiario le modalità per il caricamento della documentazione elencata all'articolo 9, "on line" attraverso il sistema "comunicazione ONLINE" (IOL).
6. I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare le condizioni poste nel bando e previste dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi.

Art. 14 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è indicato alla pagina internet: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA6/>.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA6/>.

Art. 16 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il presente documento è reperibile sul sito web della Regione, all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA6/> ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.

ALLEGATO B

Modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023. Revisione n. 1 del 20 marzo 2024.

Art. 1	Finalità e risorse.....	2
Art. 2	Nesso di causalità, soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	2
Art. 3	Immobili ristorabili.....	3
Art. 4	Domande ammissibili.....	3
Art. 5	Spesa ammissibile, intensità e limiti del ristoro	3
Art. 6	Concessione del ristoro	4
Art. 7	Anticipazione del ristoro	4
Art. 8	Rendicontazione.....	5
Art. 9	Presentazione della rendicontazione.....	6
Art. 10	Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione.....	7
Art. 11	Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente	7
Art. 12	Richieste in sede di istruttoria	7
Art. 13	Controlli e obblighi del beneficiario	7
Art. 14	Responsabile del procedimento.....	8
Art. 15	Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 16	Pubblicazione, informazioni e contatti.....	8

Art. 1 Finalità e risorse

1. Il presente documento definisce e integra, a seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 1450 del 15 settembre 2023, allegato B e del decreto 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023, dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, le spese ammissibili, i limiti per il ristoro regionale e le modalità e criteri di concessione, erogazione e liquidazione del ristoro ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
2. L'Ente attuatore individuato per la gestione del procedimento contributivo è la Direzione centrale infrastrutture e territorio.
3. La dotazione finanziaria destinata al ristoro dei danni di che trattasi è pari a € 96.500.000,00.

Art. 2 Nesso di causalità, soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Condizione necessaria per l'accesso ai ristori è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e la presentazione della domanda con le modalità ed entro i termini di cui alla delibera e al decreto sopra richiamati.
2. I ristori non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei ristori stessi.
3. A seguito della presentazione delle domande e della ricognizione dei danni di cui all'art.1 comma 1 possono beneficiare del ristoro esclusivamente:
 - a) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione principale, abituale e continuativa;
 - b) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione diversa da quella principale (non prime case);
 - c) le persone fisiche diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato la residenza anagrafica a titolo di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso), locazione o comodato;
 - d) i condomini ovvero, nel caso di condominio minimo¹, un rappresentante delegato da altri soggetti aventi titolo, nel caso di danni alle parti comuni di un edificio con almeno una unità immobiliare ad uso abitativo al momento dell'evento;
 - e) le associazioni senza scopo di lucro, non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio, che al momento dell'evento avevano sede legale/operativa nell'immobile danneggiato e ne sono proprietarie o hanno un diritto reale di godimento sul medesimo immobile.
4. Non sono ammesse a ristoro di cui alle presenti modalità attuative le domande:
 - a) presentate dalle Aziende Territoriali Edilizia Residenziale della Regione;
 - b) presentate da soggetti diversi dal comma 3 anche se in relazione ad unità immobiliari ad uso abitativo;
 - c) presentate da soggetti per conto di terzi in mancanza di delega;
 - d) presentate con modalità diverse o fuori termine rispetto a quanto indicato all'articolo 1 comma 1;
 - e) presentate su altre linee contributive;
5. Non sono ammesse a ristoro più domande per lo stesso edificio. In caso di più domande presentate per lo stesso edificio, è ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico e le precedenti sono oggetto di archiviazione. I ristori sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche e con indennizzi assicurativi a

¹ Per **condominio minimo** si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. I condòmini che, non avendone l'obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.

condizione che il loro cumulo non superi il 100% della spesa ritenuta ammissibile ovvero della spesa sostenuta e rendicontata, qualora inferiore.

Art. 3 Immobili ristorabili

1. Sono ristorabili gli immobili **di proprietà privata** danneggiati che rientrino nelle seguenti categorie:
 - a) Abitazione principale, abituale e continuativa del proprietario, del comproprietario, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale di godimento;
 - b) Abitazione non principale del proprietario o del comproprietario;
 - c) Parti comuni di un edificio con almeno una unità immobiliare ad uso abitativo;
 - d) Sede legale/operativa dell'associazione senza scopo di lucro;
2. Non sono ristorabili gli immobili danneggiati che rientrino nelle seguenti categorie:
 - a) Pertinenze dell'abitazione
 - b) Aree e fondi esterni
 - c) Altri immobili diversi dalla sede legale/operativa dell'associazione senza scopo di lucro nella disponibilità di queste ultime;
 - d) Edifici con categorie catastali non riconducibili ad abitazioni nel caso di domande presentate da privati. Le categorie riconducibili ad abitazioni sono da A1 a A9 e A11;
3. Non sono ristorabili i beni mobili distrutti o danneggiati.
4. A rettifica di quanto indicato nella Delibera n. 1450 del 15 settembre 2023 e nel decreto n. 839/PC/2023 del 18 settembre 2023, all'articolo 3 comma 7 lettera g) dell'allegato B, non sono ristorabili i fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche o edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data della concessione del ristoro, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "tolleranze costruttive" del D.P.R. n.380 del 2001.

Art. 4 Domande ammissibili

1. Sono ammissibili a ristoro le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 per gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, per i quali il richiedente abbia valorizzato, nella sezione "Costo dell'intervento" – "A) DANNI ALLE PARTI STRUTTURALI E NON", almeno UNA delle voci, sia riferite a "Spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023", sia riferite a "Spese da sostenere":
 - a) Elementi strutturali copertura
 - b) Finiture interne ed esterne copertura (manto di copertura)
 - c) Serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese serrature, ecc.)

Art. 5 Spesa ammissibile, intensità e limiti del ristoro

1. Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e nel limite delle risorse disponibili, sono ristorabili le seguenti voci di spesa, purché dichiarate in sede di domanda nella sezione "Costo dell'intervento" – "A) DANNI ALLE PARTI STRUTTURALI E NON", spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023 e/o spese da sostenere:
 - a) Elementi strutturali copertura
 - b) Finiture interne ed esterne copertura (manto di copertura)
 - c) Serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese serrature, ecc.)
 - d) Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale) – entro il limite del 10% della somma delle voci a), b) e c)
 - e) Attività di supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti – entro il limite di € 50,00.

2. Le spese di cui alle lett. a), b) e c) riferite a coperture o a serramenti delle parti comuni che servano parzialmente anche unità immobiliari diverse da abitazioni sono considerate totalmente ammissibili ai fini delle presenti modalità attuative.
3. La spesa ammissibile è determinata dalla somma delle voci di spesa di cui al comma 1.
4. Il ristoro concedibile è determinato dall'importo di cui alla lett. e) del comma 1 sommato al 45% della somma delle voci di cui alle lett. a), b), c) e d) dello stesso comma 1, fino a un ristoro massimo di € 30.000,00.
5. Nessun ristoro viene riconosciuto per spese, dichiarate in sede di domanda e riferite alle voci di spesa di cui al comma 1, per un importo complessivo inferiore a € 100,00.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata spesa ammissibile.
7. Nessun ristoro viene altresì riconosciuto qualora gli interventi di ripristino degli immobili siano effettuati:
 - da soggetti (ditte individuali, professionisti) con i quali il richiedente ovvero, nel caso di condomini, i condomini, abbia una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado;
 - da società rispetto alle quali il richiedente ovvero, nel caso di condomini, i condomini, abbia ruolo di socio o amministratore;
 - da società i cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente ovvero, nel caso di condomini, con i condomini.
8. Sono escluse dal ristoro spese diverse rispetto a quelle individuate ai commi precedenti.
9. In sede di concessione non si tiene conto dei dati comunicati in sede di domanda con riferimento agli indennizzi assicurativi presunti o già liquidati.

Art. 6 Concessione del ristoro

1. I provvedimenti di concessione dei ristori sono adottati dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, entro 180 giorni dalla data di adozione delle presenti modalità attuative, in funzione dell'attuazione della necessaria istruttoria sulle domande presentate, anche con modalità automatizzate. Progressivamente, per le domande per le quali si rende necessario attivare il soccorso istruttorio o la verifica d'ufficio, si adotteranno i successivi provvedimenti di concessione solo a seguito di positiva conclusione della verifica di ammissibilità.
2. I provvedimenti di concessione saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione e la pubblicazione tiene luogo della comunicazione al singolo beneficiario. Gli adempimenti di registrazione degli impegni sul fondo fuori bilancio sono a cura della Protezione civile della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'ufficio regionale istruttore comunica agli istanti ogni motivo ostativo al riconoscimento del ristoro sulla base di quanto previsto dalle presenti modalità attuative.
4. Tutte le comunicazioni ai beneficiari, vista la numerosità delle domande pervenute e da istruire, potranno avvenire anche tramite procedure automatizzate all'indirizzo mail indicato in domanda, comprese quelle di revoca, rideterminazione e decadenza dal diritto al ristoro.
5. La pubblicazione sulla pagina internet dedicata di tutti i provvedimenti, compresa concessione, decadenza dal diritto al ristoro, revoca e rideterminazione, tiene luogo della comunicazione al singolo beneficiario.

Art. 7 Anticipazione del ristoro

1. È ammessa l'erogazione in via anticipata del ristoro nella misura massima del 50% del ristoro concesso qualora maggiore o uguale a € 5.000,00, previa istanza attraverso il modulo comunicazioni IOL che sarà messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale e con le modalità ivi previste, nei seguenti casi:
 - per i beneficiari che non hanno ricevuto indennizzi assicurativi al momento della richiesta sulle voci di spesa ammissibili;

- per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi al momento della richiesta sulle voci di spesa ammissibili ma che presentano, sulle stesse voci di spesa ammissibili, ulteriori importi non indennizzati per almeno € 5.000,00. In questo caso, l'anticipazione non potrà superare il 50% degli ulteriori importi di spesa ammissibile non indennizzati, fermo restando il limite del 50% del ristoro concesso.
2. L'atto di approvazione e di determinazione dell'importo di ristoro da liquidare in anticipazione è adottato dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di anticipazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento, e trasmesso alla Protezione civile della Regione per la liquidazione, la registrazione contabile e l'erogazione a valere sulle risorse del fondo fuori bilancio.

Art. 8 Rendicontazione

1. Il beneficiario, per ciascuna domanda, presenta, entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, la rendicontazione degli interventi di ripristino e delle relative spese, attraverso il sistema on line dedicato.
2. Dovrà essere conservata a cura del beneficiario la seguente documentazione:
 - a) documentazione di spesa (scontrini fiscali parlanti e/o ricevute e/o fatture) unitamente ai dati dei mezzi di pagamento (quietanza del creditore, bonifici, scontrini, scontrini parlanti, o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità), ivi inclusa l'eventuale documentazione giustificativa relativa alla spesa sostenuta per il supporto all'inserimento della domanda;
 - b) eventuale attestazione o altro documento probatorio equivalente a cura dell'assicurazione del riconoscimento e liquidazione dell'indennizzo assicurativo relativo alle sole voci di spesa ammissibili.
 - c) per i soli casi di immobili in corso di ristrutturazione: attestazione di un tecnico abilitato dei danni subiti a causa dell'evento dall'immobile stesso.
3. La documentazione giustificativa:
 - per i privati: dovrà essere intestata al beneficiario del ristoro o a persone fisiche proprietarie o comproprietarie, titolari di diritto reale di godimento, locazione o comodato dell'immobile o a soggetti del rispettivo nucleo familiare;
 - per i condomini minimi: dovrà essere intestata al beneficiario del ristoro o agli altri proprietari/comproprietari, titolari di diritto reale di godimento, locazione o comodato di un'unità immobiliari inserite nel condominio minimo o soggetti dei rispettivi nuclei familiari;
 - per il condominio o l'associazione dovrà essere intestata al beneficiario del ristoro;
 - in ogni caso, dovrà essere riconducibile, per descrizione, all'immobile danneggiato e agli interventi finanziati (voci di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 5).
4. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 10/2023 la documentazione di cui al comma 3 può essere intestata e presentata anche dagli eredi di chi ha presentato domanda. A tal fine l'erede, autorizzato da eventuali coeredi, comunica la richiesta di subentro nel ristoro concesso alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio.
5. In sede istruttoria, sulla base del rendiconto presentato, l'ufficio accerta definitivamente la quantificazione del ristoro nel seguente modo
 - a) 45% delle spese sostenute relative alle voci ammissibili di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 5;
 - b) 100% delle spese sostenute di cui alla lett. e) del comma 1 dell'articolo 5 entro il limite di € 50,00.
6. Qualora la somma delle voci di cui alle lett. a) e b) del comma 5 risultasse inferiore a € 100,00 il ristoro viene revocato; qualora la somma delle voci di cui alle stesse lettere risultasse inferiore al ristoro concesso, ma non inferiore a € 100,00, lo stesso viene rideterminato secondo gli stessi parametri di cui alle lett. a) e b) del comma 5; diversamente il ristoro è confermato nella misura dell'importo già concesso, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

7. Qualora l'importo del ristoro di cui al comma 5, sommato all'indennizzo assicurativo ricevuto per le voci di spesa ammissibili di cui al comma 1 dell'articolo 5, ecceda la spesa sostenuta ovvero la spesa ammissibile, se inferiore, il ristoro viene rideterminato fino alla concorrenza del 100% di tale spesa.
8. La rendicontazione di cui al comma 1 viene presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà (su modulo reso disponibile) e non vengono richiesti allegati.
9. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'ufficio istruttore ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del ristoro.
10. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dal diritto al ristoro e la conseguente revoca dello stesso.
11. L'atto di approvazione della rendicontazione e di determinazione del ristoro liquidabile, che tiene conto dell'eventuale erogazione in via anticipata di cui all'articolo 7, è adottato dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio entro 180 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento, e trasmesso alla Protezione civile della Regione per la liquidazione, la registrazione contabile e l'erogazione a valere sulle risorse del fondo fuori bilancio.

Art. 8-bis Rendicontazione in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b)

1. Qualora l'assicurazione non sia disponibile al rilascio della documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), il beneficiario presenta l'attestazione a cura dell'assicurazione o altro documento probatorio equivalente del riconoscimento e liquidazione dell'intero indennizzo assicurativo ricevuto.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'importo dell'indennizzo assicurativo relativo alle sole voci di spesa ammissibili è determinato d'ufficio in proporzione, considerando il rapporto tra l'importo riconosciuto quale spesa ammissibile di cui all'articolo 5 comma 1 lett. a), b), c) e d) e l'importo complessivo dichiarato in sede di domanda nella sezione "Costo dell'intervento" – "A) DANNI ALLE PARTI STRUTTURALI E NON", spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023 e/o spese da sostenere", con esclusione degli importi dichiarati alla voce "Attività di supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti"

Art. 9 Presentazione della rendicontazione

1. Il modulo di presentazione della rendicontazione è compilato e presentato alla Direzione Infrastrutture e Territorio esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato e secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, o i soggetti da essi delegati, presentano la rendicontazione del ristoro esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).
3. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento di eventuali allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.
4. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in rendiconto, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.
5. Le rendicontazioni per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
6. Non saranno accettati né esaminati rendiconti pervenuti con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente allegato.

7. L'inoltro della rendicontazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.

Art. 10 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione

1. Il provvedimento di concessione del ristoro è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al ristoro per inadempimento o rinuncia del beneficiario.
3. Il ristoro è rideterminato in tutti i casi previsti dal presente Allegato compreso quello in cui la predetta rideterminazione sia conseguente all'eventuale indennizzo assicurativo riconosciuto successivamente alla rendicontazione.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione totale o parziale delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
5. I provvedimenti di annullamento, revoca o rideterminazione sono adottati entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 11 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente

1. Eventuali indennizzi o contributi, riferiti alle spese ammissibili, percepiti successivamente alla rendicontazione del ristoro dovranno essere comunicati senza ritardo agli uffici istruttori della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, inviando la relativa documentazione alla pec territorio@certregione.fvg.it, ai fini della rideterminazione del ristoro ai sensi dell'articolo 8 e del conseguente recupero per la parte eccedente, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 12 Richieste in sede di istruttoria

1. La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni qualora si rendessero necessari, unicamente all'indirizzo mail o pec indicato dal beneficiario in sede di domanda, anche con modalità automatizzate, fissando i termini per la risposta.
2. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto al ristoro.

Art. 13 Controlli e obblighi del beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Regione si riserva di effettuare controlli su almeno il 5% delle rendicontazioni con richiesta di caricamento a portale dei documenti già dichiarati in sede di rendiconto, entro termine fissato pena la revoca del ristoro.
2. Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. Il beneficiario del ristoro regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione indicata all'articolo 8 per un periodo non inferiore a tre anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione a saldo ed erogazione dell'incentivo.

4. Nel caso in cui venisse accertata l'irregolarità o venisse accertata la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda o documentato in sede di controllo, la Regione dichiarerà la decadenza dal diritto al ristoro con obbligo di restituzione della somma erogata nonché degli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della L.R. 7/2000, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'incentivo stesso.
5. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, la Regione comunicherà al beneficiario le modalità per il caricamento della documentazione elencata all'articolo 8, "on line" attraverso il sistema "comunicazione ON LINE" (IOL).
6. Per l'immobile oggetto del ristoro è previsto il mantenimento della destinazione d'uso originaria fino alla data di presentazione del rendiconto.

Art. 14 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è indicato alla pagina internet:
<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA5/>

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet:
<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA5/>

Art. 16 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il presente documento è reperibile sul sito web della Regione, all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA5/> ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.